



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2023

INTERVENTI di

*L. Tibiletti, M.C. Uberti, L. Bollani, L.M. Quattrocchio
S. Tassone, P. Malanetto, M. Giusta*

APPROFONDIMENTI di

G.B. Sinfisi

SAGGI di

D. Gasbarro, L.M. Quattrocchio



G. Giappichelli Editore – Torino



**dirittoeconomia
dell'impresa**

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2023



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Publicato on-line nel mese di agosto 2023
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretaria: Federica Bellando.

Segretaria: Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Segretario: Stefano Cerrato.

Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enríques, Gaudencio Esteban Velasco, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Teboldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Paolo Tosi, Andrea Zorzi.

Collaboratori di Redazione (News)

Segretaria: Maria Maccarrone.

Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca

Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Anna Maria Porporato, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Giustizia predittiva: realtà e suggestione

L. TIBILETTI – M.C. UBERTI, La matematica predittiva	440
L. BOLLANI, La statistica predittiva	456
L.M. QUATTROCCHIO, Le applicazioni in ambito giuridico	472
S. TASSONE, L'esperienza nella giurisprudenza ordinaria	484
P. MALANETTO, L'esperienza nella giurisprudenza amministrativa	492
M. GIUSTA, L'esperienza nella giurisprudenza tributaria	502

Approfondimenti

G.B. SINFISI, La configurabilità delle ipotesi di bancarotta nei contratti di <i>leasing</i>	512
--	-----

Saggi

D. GASBARRO, Sostenibilità e continuità aziendale, (in)sostenibilità e (dis)continuità aziendale: brevi considerazioni sulle relazioni tra dimensione <i>ESG</i> e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili	530
L.M. QUATTROCCHIO, Le nuove categorie di società (di capitali) e i riflessi sull'informativa di bilancio. Disciplina sanzionatoria in sede civile e penale	563

Le nuove categorie di società (di capitali) e i riflessi sull'informativa di bilancio.

Disciplina sanzionatoria.

In sede civile e penale

The new categories of (limited) company and the reflections on financial statement information. Sanctioning discipline in civil and criminal cases

Luciano M. Quattrocchio *

ABSTRACT

L'autore illustra le nuove categorie di società di capitali e la relativa disciplina in tema di bilancio di esercizio. In tale prospettiva di analisi, l'autore si sofferma sui riflessi sanzionatori in sede civile e penale.

The author illustrates the new categories of limited companies and the related regulations on the subject of financial statements. Within this context of analysis, the author focuses on the effects in civil and criminal matters.

SOMMARIO:

1. Il bilancio d'esercizio. Il contesto normativo di riferimento. – 2. La disciplina anteriore alla riforma. – 2.1. Le norme generali. – 3. La disciplina novellata. – 3.1. Il contesto normativo di riferimento. – 3.2. Il contenuto obbligatorio. – 4. La disciplina sanzionatoria. – 4.1. La disciplina civilistica. – 4.2. La disciplina penale. Le false comunicazioni sociali. – 4.2.1. La disciplina previgente. – 4.2.2. La nuova disciplina. – 4.2.3. I fatti di lieve entità. – 4.2.4. La particolare tenuità del danno.

* Professore di diritto dell'economia presso l'università di Torino.

1. Il bilancio d'esercizio. Il contesto normativo di riferimento

La disciplina di riferimento in tema di bilancio di esercizio è quella contenuta negli artt. 2423 ss. c.c.¹: *i*) per le società per azioni, in via diretta; *ii*) per le società in accomandita per azioni, in forza della disposizione di rinvio generale alle norme relative alla società per azioni, contenuta nell'art. 2454 c.c.; *iii*) per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), in virtù dei richiami contenuti nell'art. 2478-*bis*, comma 1, c.c.; *iv*) per le società cooperative, grazie alla disposizione di rinvio alle norme relative alla società per azioni o alla società a responsabilità limitata, contenuta nell'art. 2519, commi 1 e 2, c.c.; *v*) per le società europee, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 61, reg. (CE) 2157/2001.

2. La disciplina anteriore alla riforma

2.1. Le norme generali

Anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, il codice civile prevedeva (solo) due schemi di bilancio: il bilancio in forma ordinaria e quello in forma abbreviata. Quest'ultimo, a norma dell'art. 2435-*bis* c.c., poteva essere redatto esclusivamente dalle società, che – nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi – non avessero superato due dei seguenti limiti²: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Peraltro, tale facoltà veniva meno quando, per il secondo esercizio consecutivo, avessero superato due dei limiti sopra indicati.

Il bilancio in forma abbreviata prevedeva – e, in larga parte, prevede tuttora (ma v. *infra*) – una serie di semplificazioni, e in particolare: *i*) lo stato patri-

¹ Per una trattazione aggiornata della disciplina del bilancio d'esercizio, si vedano: E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*, IV ed., vol. II, Torino, 2016; O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018.

² Sul bilancio in forma abbreviata anteriormente alla riforma, si veda: O. CAGNASSO, *Il bilancio abbreviato*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, 79 ss.; L.M. QUATTROCCHIO, *Commento all'articolo 2435-bis*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Bologna, 2004, 1375 ss.

moniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; *ii*) nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, le seguenti voci previste dall'art. 2425 c.c. possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3, voci B9 (c), B9 (d), B9 (e), voci B10 (a), B10 (b), B10 (c), voci C16 (b) e C16 (c), voci D18 (a), D18 (b), D18 (c) e voci D19 (a), D19 (b), D19 (c); *iii*) nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; *iv*) nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-*bis*; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Inoltre, le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*ter*; e, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto talune modifiche al bilancio in forma abbreviata, e in particolare³: *i*) le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni» sono state soppresse e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo» sono state aggiunte le seguenti: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario»; *ii*) dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)» sono state inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono state inserite le seguenti: «, D19(d)»; *iii*) è stata abrogata la previsione secondo cui, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è

³ Sulle novità, si veda O. CAGNASSO, *Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)*, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario*, cit., 799 ss.

richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; iv) la previsione secondo cui, nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-*bis* e le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio è stata sostituita dalla seguente: «Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-*bis*), 22-*ter*), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-*quater*), 22-*sexies*), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-*bis*, numero 1)»; v) la previsione secondo cui le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*ter*, è stata sostituita dalla seguente: «Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione»; vi) e, infine, è stato previsto che: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale».

3. La disciplina novellata

3.1. Il contesto normativo di riferimento

L'art. 3, direttiva 26 giugno 2013, 2013/34/UE, individua quattro categorie di imprese: 1) le microimprese; 2) le piccole imprese; 3) le medie imprese; 4) le grandi imprese. Lo stesso art. 3 stabilisce che:

- sono micro imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a)* totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro; *b)* ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro; *c)* numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- sono piccole imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a)* totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; *b)* ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; *c)* numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a)* totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b)* ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; *c)* numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a)* totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b)* ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; *c)* numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Il d.lgs. 139/2015, di attuazione della direttiva, riporta soltanto – all'art. 1 – la definizione di “grande società”, corrispondente alla società che, alla data di chiusura del bilancio, abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La nozione coincide con quella di “grandi imprese”, di matrice europea.

Esso, tuttavia, introduce il nuovo art. 2435-ter c.c.⁴, il quale – al comma 1 – definisce micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che, nel primo

⁴In tema di bilancio per le micro-imprese, si veda O. CAGNASSO, *Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese)*, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *op. cit.*, 809 ss.

esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Con riguardo alle PMI innovative, l'art. 2, par. 1, lett. f), primo alinea, del reg. (UE) 14 giugno 2017, n. 1129, detta due parametri alternativi: «*i*) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 EUR; oppure *ii*) piccole e medie imprese quali definite all'art. 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE».

Come è agevole constatare, i limiti contenuti nel regolamento sono sempre superiori a quelli previsti per le piccole imprese: *i*) fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro (in luogo di 8.000.000 di euro); *ii*) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro (in luogo di 4.000.000 di euro); *iii*) numero medio di dipendenti inferiore a 250 (in luogo di 50). In due casi su tre sono addirittura superiori a quelli previsti per le medie imprese: *i*) fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro (in luogo di 40.000.000 di euro); *ii*) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro (in luogo di 20.000.000 di euro); *iii*) numero medio di dipendenti inferiore a 250 (coincidente).

Le PMI innovative possono, quindi, rientrare in una qualsiasi delle categorie di imprese previste dalla direttiva 2013/34/UE.

3.2. Il contenuto obbligatorio

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, apporta una serie di modifiche alla disciplina "generale" del bilancio d'esercizio, fra cui quella di maggior rilievo è costituita dall'introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. In particolare, il nuovo art. 2425-ter c.c. stabilisce che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Pertanto, le PMI innovative, che non possono esercitare la facoltà di redigere il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato o delle piccole imprese) ovvero del nuovo art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese), devono predisporre tale documento.

Il d.lgs. 138/2015 apporta – come si è detto – una serie di modifiche all’art. 2435-*bis* c.c. e introduce il nuovo art. 2435-*ter* c.c., il quale prevede che gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono mutuati dall’art. 2435-*bis*. Le micro-imprese sono, tuttavia, esonerate dalla redazione: *i*) del rendiconto finanziario; *ii*) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427, nn. 9 e 16; *iii*) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 2423 e al n. 11-*bis* del comma 1 dell’art. 2426.

Le PMI innovative possono optare per il bilancio in forma abbreviata soltanto nel caso in cui non superino due dei tre limiti: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 2) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. E, in ogni caso, tale facoltà viene meno quando, per il secondo esercizio consecutivo, superino due dei limiti indicati.

Esse possono, invece, optare per il bilancio delle micro-imprese nel caso in cui non superino due dei tre limiti: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 2) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Devono peraltro redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti indicati.

4. La disciplina sanzionatoria

4.1. La disciplina civilistica

A norma dell’art. 2434-*bis* c.c., le azioni volte a far dichiarare l’annullamento o la nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Peraltro, la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Infine, il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità tiene conto delle ragioni di questa⁵.

⁵ Sulla violazione dei principi di redazione del bilancio, si vedano: O. CAGNASSO, *Il bilan-*

4.2. La disciplina penale. Le false comunicazioni sociali

4.2.1. La disciplina previgente

La normativa anteriore alla riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, distingueva tra la fattispecie base di natura contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., costruita come reato di pericolo, e quella di natura delittuosa disciplinata dal successivo art. 2622 c.c., che sanzionava il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio.

In entrambi i casi di falso in bilancio la punibilità era esclusa: *i*) nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non alterassero sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui faceva parte la società; *ii*) nel caso in cui portassero ad una variazione del risultato di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1%. Nel solo caso previsto dall'art. 2622 c.c., la punibilità era comunque esclusa ove le stime successive alla dichiarazione differissero meno del 10% rispetto alla stima corretta.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto.

È opinione corrente che la vecchia disciplina trovi applicazione alle false comunicazioni sociali perpetrate sino alla data della sua entrata in vigore, in ragione del fatto che – con la riforma – sono state eliminate le soglie di punibilità; fatte salve le ipotesi di nuova introduzione, costituite dai “Fatti di lieve entità” e dalla “Non punibilità per particolare tenuità” (v. *infra*).

4.2.2. La nuova disciplina

Il nuovo art. 2621 c.c. prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, integrino un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Per contro, nulla è cambiato in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta: amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori⁶.

cio d'esercizio e consolidato, in N. ABRIANI-S. AMBROSINI-O. CAGNASSO-P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, t. 1, Padova, 2010, 932 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, IX ed., vol. II, Torino, 2015, 479 ss.

⁶ Per una trattazione sistematica della riforma, si vedano: R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, Torino, 2015; A. MANNA, *Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali*

Tuttavia, nel nuovo art. 2621 c.c., la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. sono i seguenti: *i*) sono scomparse le soglie di non punibilità; *ii*) è stato modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico", mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte). In quanto delitto, anziché contravvenzione, il falso in bilancio di cui al nuovo art. 2621 c.c. dovrebbe comunque presumere il dolo e quindi la consapevolezza di commettere un reato. Inoltre, il nuovo testo conferma anche il dolo specifico relativo all'ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza ulteriore dell'illiceità della condotta; *iii*) è stato eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni", sostituito dal riferimento all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); *iv*) è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione od omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso – ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" – pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità, nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.).

4.2.3. I fatti di lieve entità

Come anticipato, la riforma ha introdotto nel Codice civile due nuove disposizioni dopo l'art. 2621 c.c.: gli artt. 2621-*bis* ("Fatti di lieve entità") e 2621-*ter* ("Non punibilità per particolare tenuità").

L'art. 2621-*bis* c.c. disciplina l'ipotesi in cui il "falso in bilancio" di cui all'art. 2621 c.c. sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costitui-

(*tra law in the books and law in action*): *cronaca di una discutibile riforma (artt. 2621-2622 c.c.)*, in AA.VV., *Diritto penale dell'economia*, vol. I, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2017, 10 ss.

scano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto: nuovo art. 2621-*ter* c.c.), viene qualificata dal giudice tenendo conto: *i*) della natura e delle dimensioni della società; *ii*) delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al comma 2 del nuovo art. 2621-*bis* c.c. – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal comma 2 dell'art. 1 della legge fallimentare. Si tratta, quindi, delle società: *i*) che hanno avuto, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; *ii*) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; *iii*) che hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta prevista dal comma 2 per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce, pertanto, una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Le condotte che interessano società di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate nel comma 2 possono comunque rilevare ai fini della lieve entità in base a una valutazione del caso concreto, operata dal giudice in applicazione del comma 1 in cui, come si è visto, debbono comunque essere valutate anche le dimensioni della società.

4.2.4. *La particolare tenuità del danno*

Il nuovo art. 2621-*ter* c.c. prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p. per particolare tenuità dell'illecito (disposizione introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.

L'art. 131-*bis* c.p. ("Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto") prevede (comma 1) che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 (quindi in base: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del

danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; alla intensità del dolo o al grado della colpa), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La disposizione introdotta dall'art. 2621-*ter* c.c. deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'art. 131-*bis* c.p.